

Il giorno 20/07/2022 alle ore 19.00 circa, presso la sede operativa in Via S. Landolfi n° 378, 380, 382, 384 a Ferrandina (MT), si è riunita l'Assemblea dei soci dell'associazione di promozione sociale "Rigo Tondo A.P.S." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:



- in seduta ordinaria:
 - 1) Rinnovo delle cariche sociali;
- in seduta straordinaria:
 - 2) Modifica dello Statuto sociale;
 - 3) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Iannella Michele il quale chiama alle funzioni di Segretario la signa Zito Roberta.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 31 soci su un totale di 39 che rappresentano peraltro, il quorum rafforzato necessario per deliberare le modifiche statutarie. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto e delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, considerato che il mandato del Consiglio risulta scaduto, il presidente invita i soci presenti a presentare la propria candidatura.

A seguito delle consultazioni avvenute e delle candidature presentate a copertura delle diverse cariche sociali, si procede con una votazione a scrutinio palese.

Al termine delle operazioni di voto, il presidente comunica il risultato elencando le nomine in base al maggior numero di voti ottenuto. Risultano pertanto eletti, per un nuovo quadriennio i soci:

- IANNELLA Michele in qualità di Presidente
- GALTIERI Maria in qualità di Vicepresidente
- ZITO Roberta in qualità di Segretario

I quali ringraziano e dichiarano di accettare la nomina.

La distribuzione delle cariche sociali sarà definita nel corso della prossima riunione del Consiglio direttivo fissata per il giorno 23/07/2022 alle ore 18.00

Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, il presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per modificare lo statuto sociale e che tali modifiche rispondano all'esigenza di adeguare lo statuto sociale, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio per il controllo interno di

DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati RUNTS della regione Basilicata.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

L'Assemblea incarica il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e invoca l'estensione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'art. 82, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 117/2017.

Il presidente ed il segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Nell'atto essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.30 circa, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario



Il presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA	
N. <u>1130</u>	Categoria senza bollo ☒ ☐
Data <u>27</u>	
Chiusa <u>LUG. 2022</u>	
	Timbro <u>6</u>

Il sottoscritto
Presidente
firma su delega del Direttore Provinciale
(Alberto Ligorio)



100

100

100

100

100



Articolo 1. Denominazione e sede.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, è costituita una associazione denominata " RIGO TONDO Associazione di promozione sociale", in sigla " RIGO TONDO APS". L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

L'Associazione ha sede legale a Ferrandina (MT) in via Federico D'Aragona n.51. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 2. Finalità e durata.

L'attività dell'Associazione e i rapporti tra i soci sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile, dalla L. n. 383/2000 e dalla Legge Regionale n. 40/2009. L'associazione ha durata illimitata, è apolitica e non ha fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

L'associazione esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 117/2017: "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni".

L'associazione ha come scopo esclusivo quello di perseguire finalità civiche, i suoi obiettivi di solidarietà sociale e di promozione del progresso sociale, attraverso la programmazione e la gestione di attività di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. La finalità che l'Associazione si propone è quella di contribuire alla crescita morale, sociale, culturale della società diventando potenziale strumento per la promozione di forme attive di cittadinanza, attraverso la promozione in tutte le sue forme dello sviluppo culturale, sociale ed ambientale nei settori dell'educazione, dell'animazione, dell'assistenza sociale, della formazione, della tutela dei diritti e della promozione della cultura in generale e della cultura del gioco in particolare.

Per la realizzazione delle suddette finalità l'associazione si propone, in particolare, di svolgere le seguenti attività:



- perseguire finalità ludiche, culturali, ricreative e sportive attraverso la gestione di attività nei campi del gioco, dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere;
- partecipare attivamente all'approntamento ed alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni e incontri di natura ludica, culturale, ricreativa e sportiva;
- favorire e promuovere attività sociali, educative, culturali, ludiche, di tipo espressivo, teatrale e musicale, per bambini e adulti;
- creare, sviluppare e organizzare attività integrative per le scuole di ogni ordine e grado;
- farsi promotrice sul territorio di progetti ludici, pedagogici e socioculturali fondati sull'affermazione del diritto al gioco e attività educative per l'animazione del tempo libero, rivolte ai bambini, agli adolescenti e agli adulti;
- perseguire finalità sociali, educative, ludiche, culturali, ricreative e sportive attraverso la gestione di attività nei campi del gioco, dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere;
- promuovere al massimo livello i servizi della ludoteca credendo fermamente nel valore del gioco e nel diritto a giocare di ogni bambino;
- realizzare attività ludiche, ricreative o di semplice intrattenimento con minori di età inferiore ai 12 anni, attraverso il baby-sitting e la gestione di una ludoteca/baby-parking per creare uno spazio prettamente ludico e ricreativo per minori fino a 12 anni;
- curare l'organizzazione dell'attività di volontariato in relazione ai servizi della ludoteca in collaborazione con i suoi organi gestionali, anche mediante stipula di apposite convenzioni con Amministrazioni Locali o altri Enti Pubblici operanti sul territorio, oppure fornendo sostegno con il lavoro dei propri volontari a progetti di consolidamento e ampliamento dei servizi già esistenti soprattutto nel senso della collaborazione con i servizi pubblici per l'infanzia e con le istituzioni scolastiche, ritenendoli strumento essenziale di integrazione ed inclusione sociale;

Per la realizzazione dei suddetti scopi, l'associazione assume i seguenti compiti:

- il coordinamento ed il confronto delle varie esperienze e metodologie legate alle tematiche della pedagogia ludica e socio-culturale che si svolgono in Italia;
- l'attività di ricerca, studio e sviluppo di metodologie per l'animazione ludica e dei processi ludici e di apprendimento legati all'ambiente sociale e naturale;
- la promozione di un'azione progettuale collettiva e condivisa sulle aree tematiche dei diritti, del gioco, dell'animazione, della pedagogia socio-culturale e della comunicazione in genere;
- la collaborazione attiva con enti e istituzioni pubbliche e private, scuole, ludoteche, associazioni, centri per l'infanzia e l'adolescenza, enti morali, cooperative, cooperative sociali e quanti altri si interessano e si impegnano nelle aree di intervento socio-culturale e di affermazione del diritto al gioco;



- la promozione dello scambio di informazioni e l'impegno per l'ampliamento ed il rafforzamento del movimento delle Ludoteche, anche attraverso la partecipazione di propri rappresentanti ad associazioni, eventi e convegni a carattere nazionale e internazionale che abbiano il gioco e la sua dimensione culturale come argomento centrale, anche attraverso l'organizzazione e il coordinamento di incontri, convegni e manifestazioni, nazionali e internazionali;

Inoltre, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'Associazione si impegna a:

- Porre al centro del proprio intervento sempre e solo l'interesse dei minori e dei giovani che frequentano l'Associazione stessa;
- collaborare con i servizi sociali, la scuola, le famiglie ed altri eventuali soggetti che si occupino dei ragazzi nel rispetto delle competenze reciproche;
- favorire la socializzazione dei ragazzi sia mediante l'organizzazione di momenti ricreativi interni quali feste, gite, soggiorni, ecc. sia mediante l'inserimento in gruppi sportivi/culturali della città;
- provvedere alla formazione ed al supporto dei volontari operanti in seno all'Associazione poiché possano svolgere al meglio il delicato compito affidato loro.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività affine, complementare o connessa a quelle sopra elencate per raccogliere i fondi necessari a finanziare le attività principali e quindi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopranportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere in via meramente marginale e senza scopo di lucro attività commerciali e produttive accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale. In tal caso l'associazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni ed organismi pubblici e privati e/o terzi in genere e stipulare tutte le convenzioni utili e necessarie per promuovere, progettare e realizzare i servizi richiesti.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Al fine di usufruire delle vigenti disposizioni di legge in materia, l'Associazione provvederà a formalizzare la sua iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione sociale.

Articolo 3. I volontari.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

Tutti i servizi forniti dall'Associazione sono coperti da polizza assicurativa di responsabilità civile contro i rischi della struttura ospitante, degli utenti e del personale ivi operante. Per le eventuali attività svolte in convenzione con Enti pubblici, ed in tutti i casi previsti dalla legge, l'associazione assicura i soci che prestano la propria attività in forma volontaria, libera e gratuita, contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, oltre che per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 4. Lavoro retribuito.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art.5. Ammissione e numero degli associati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.



Art.6. Diritti e doveri dei soci.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti e a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art.7. Modalità di ammissione a socio.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; nonché di godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni acquisiranno tale diritto al conseguimento della maggiore età.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art.8. Quota associativa.

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art.9. Perdita della qualifica di socio.

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

Art.10. Intrasmissibilità quota associativa.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale, stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali.

La qualifica di socio non è temporanea. I soci possono essere tuttavia espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;



c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo.

I Soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione e tutti gli arretrati.

I Soci potranno ricorrere contro il provvedimento presentando, entro 30 giorni dalla data di esclusione, apposita istanza, fornendo le giustificazioni del caso. Il ricorso sarà sottoposto all'esame dell'assemblea dei soci, che dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Articolo 11. Gli Organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.



Art.12. Assemblea dei soci.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto sociale e dell'atto costitutivo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna a mano con ricevuta di avvenuta notifica, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.



Art.13. Convocazione assemblea dei soci.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art.14. Validità e partecipazione assemblea.

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

I soci minorenni sono rappresentati nell'esercizio del diritto di voto dal genitore o da un soggetto titolare di altra forma di tutela.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità ed i bilanci, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 27 del presente statuto.

Art.15. Principio del voto singolo.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e per le deliberazioni riguardanti l'esclusione di un socio, la responsabilità degli amministratori, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2598, secondo comma, del codice civile.



Articolo 16. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri, eletti dall'Assemblea per la durata di quattro anni. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre sedute, anche non consecutive.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti, la cui nomina deve essere ratificata dall'Assemblea.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Se non diversamente stabilito, la funzione di tesoriere è svolta dal Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere retribuiti solo per la funzione e, in tal caso non possono risultare tra i volontari, essendo tale qualità incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta.

Il Consiglio Direttivo :

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 17. Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato a richiedere l'apertura di conti correnti bancari o postali, a sottoscrivere i relativi assegni. Il presidente è inoltre autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche

amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare, sentito il parere del consiglio direttivo, avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi organo o grado di giudizio. E' responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

Articolo 18. Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 19. Il Segretario

Il segretario è responsabile della custodia dei libri sociali, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha in custodia ed è responsabile dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, mantiene aggiornati i libri contabili e predispone i Bilanci o rendiconti per l'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea dei soci. Per tale compito può avvalersi dell'operato di un professionista esterno.

Art. 20. L'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

Art. 21 - Organo di Revisione legale dei conti.

L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale

dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 22. Il Patrimonio.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Art. 23. Libri sociali e diritto consultazione dei soci.

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro soci
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 24. Scritture contabili e bilancio

Per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili previste per gli Enti del Terzo Settore, l'Associazione garantisce l'osservanza delle disposizioni dettate, in relazione all'attività complessivamente svolta, dall'art.87 del D. Lgs. N.117 del 3/7/2017.

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo



dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'eventuale attivo sarà imputato al fondo sociale. Il documento contabile, unitamente alle relazioni illustrative, devono restare depositati presso la sede sociale, almeno 15 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivati interessi di consultazione.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.



Art. 25 - Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il quale prevede che gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. In caso di conseguimento di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, l'Associazione provvederà a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati.

Art. 26. Il Rendiconto della raccolta fondi.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Articolo 27. Responsabilità patrimoniale

L'Associazione risponde, esclusivamente con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. La responsabilità delle persone che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione è considerata sussidiaria rispetto a quella del patrimonio dell'associazione.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Articolo 28. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

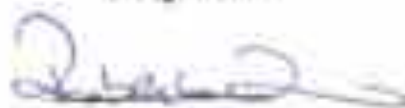
In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

Articolo 29. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni. L'Associazione invoca l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'art. 82, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 117/2017.

Il Segretario



Il Presidente

